

Lo Speciale..... *proviamo ad essere utili*

NOVEMBRE 2016

TANTE NOTIZIE UTILI

Notizie utili **N**ews

Fonti consultate:

Sito CONSOB

GAZZETTA UFFICIALE

Sito Agenzia delle Entrate-FISCOGGI

Sito BANCA d' ITALIA

Quotidiani (Il Corriere della Sera, La Repubblica, La Stampa, Libero, Il Giornale)

Quotidiani economici (Il Sole 24Ore, Milano Finanza, Italia Oggi)

Settimanali, Riviste specializzate, E-book l'Esperto risponde, siti Web, blog

Edizione online
Riservata agli "amici" che la vogliono leggere

Novembre 2016

INDICE

LE TANTE NOTIZIE UTILI	3
1) IL FISCO: LE RISPOSTE, LE RISOLUZIONI, LE CIRCOLARI E I COMUNICATI DELL'AGENZIA DELLE ENTRATE E LA CONSULENZA DELL'ESPERTO RISPONDE.	4
1.1) Legittimo l'accertamento sintetico senza prova sull'uso dell'eredità.....	4
1.2) Case popolari: esproprio o no, registro fisso e zero ipocatastali.....	4
1.3) Le risposte (di Gianfranco Mingione) alle richieste dei contribuenti.....	5
1.3.1) Condominio: bonifica dall'amianto.....	5
1.3.2) Lettere dall'Agenzia: ravvedimento.....	5
1.3.3) Errori nel 730 e responsabilità del Caf.....	5
1.3.4) Condominio: ecobonus ed incapienza.....	6
1.4) Convenzione in materia fiscale fra Italia e Vaticano.....	6
1.5) Le risposte dell'Esperto Risponde del Sole 24 Ore	6
1.5.1) Muore l'usufruttuario, serve una voltura.....	6
1.5.2) Infissi, l'iter per ottenere la detrazione.....	7
2) DAL 1° OTTOBRE CORRENTE ANNO STOP ALL'ANATOCISMO BANCARIO - LE COMMISSIONI NELLE BANCHE ITALIANE	7
3) PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI: NUOVO PACCHETTO UE	9
4) IL Q.E (QUANTITATIVE EASING), L'INFLAZIONE, IL RISPARMIO,ECC.	11
4.1) Il Prof. Federico Caffè e la politica monetaria.....	12
4.2) Un esame rapido sugli effetti del Q.E. (soprattutto nel Bel Paese).....	13
4.2.1) Inflazione:.....	14
4.2.2) Attacchi tedeschi a Draghi ed al Q.E.:.....	14
4.2.3) I tassi e lo spread... Italia-Spagna:.....	15
4.2.4) IL Risparmio... e la Costituzione:.....	15

LE TANTE NOTIZIE UTILI



Questa volta torno alle origini (anno 2003), quando trattavo soprattutto le notizie utili: fisco (in questo Speciale, mi avvalgo ancora una volta di quelle pubblicate sul sito dell'Agenzia delle Entrate e sull'Esperto Risponde), costi, commissioni e novità relative alle banche (Anatocismo), le prime indicazioni sulla Legge di Bilancio (che sarà oggetto, as usual, in un apposito Speciale in gennaio 2017 post approvazione finale), brevi accenni sulla privacy, ecc.. Ovviamente non dovrebbero mancare gli aggiornamenti sulle materie nelle quali credo di avere qualche cosa da dire.

ooooo

Mi hanno fatto veramente piacere i riscontri relativi alla legge "Dopo di noi", soprattutto sapere che non pochi lettori hanno girato lo Speciale ad amici, parenti, conoscenti direttamente interessati, ritenendolo utile ai fini della conoscenza della problematica. In alcuni casi, lo stesso Speciale è stato stampato e consegnato. E' stato anche pubblicato, in parte, online da una Associazione "consorella", a cui sono iscritto. Da parte mia confermo di ritornare sull'argomento non appena saranno emanati i decreti attuativi.

Lo Speciale di novembre 2016 dovrebbe essere verosimilmente l'ultimo dell'anno (anche se... mai dire mai), subito dopo inizierò ad approfondire la legge di Bilancio. Ho chiesto ed ottenuto un maggiore coinvolgimento dei miei due "sodali" Luciano (Brunelli) e Mauro (Stasi): è auspicabile una sempre loro maggiore partecipazione.

Lo Speciale, come ho già "raccontato" in passato, viene inviato ad una mia personale mailing list. In questa ci sono circa 200 miei conoscenti dai quali ricevo tantissimi riscontri che spesso si concretizzano con richieste di chiarimenti che, nel limite delle mie conoscenze, cerco di soddisfare. Lo Speciale è inoltrato, anche, sia al Consolato Provinciale di Roma (al quale sono iscritto da 15 anni) sia alla Presidenza della Federazione Nazionale dei Maestri del Lavoro. Da parte del Consolato Provinciale di Roma lo Speciale viene, a sua volta, girato a tutti gli iscritti forniti di email ed a tutti i Consolati d'Italia. Molte volte la Presidenza ha ritenuto di pubblicare alcuni articoli sulla rivista ufficiale della Federazione (Il Magistero).

Almeno una volta l'anno cerco di aggiornare la mia mailing list con l'attenzione di non inviare la pubblicazione a coloro che presumo non gradiscano riceverla. Come faccio a presumerlo? Se durante un anno solare, nel quale sono pubblicati dai 10 ai 12 Speciali, non c'è stato alcun tipo di riscontro deduco che il lettore non sia più interessato.

Come la maggior parte dei lettori sa, non sono molto bravo con il computer e quindi non posso ripetere quello che fanno normalmente molte pubblicazioni: "*se desideri non ricevere più la pubblicazione ..clicca qui*". Io non essendone capace dico solo se "non vuoi più ricevere lo Speciale... non rispondere a questa mail": questo lo scriverò nella mail di inoltro.

Come sopra anticipato lo Speciale di Novembre potrebbe essere l'ultimo del 2016; considerato che nell'anno non ci sarà, verosimilmente, un'altra occasione, desidero e mi piace ringraziare Luciano e Mauro per la collaborazione. Insieme ai miei consueti auguri di **Buona salute e meno problemi**, a tutte/i le Maestre ed i Maestri, le amiche e gli amici, le lettrici ed i lettori ne invio anche di affettuosi ed anticipati per un sereno periodo di feste natalizie.

Gino

Roma, 29 ottobre 2016

1) IL FISCO: le risposte, le risoluzioni, le circolari e i comunicati dell'Agenzia delle Entrate e la consulenza dell'Esperto risponde.

A) Inizio con le notizie raccolte dal sito dell'**Agenzia delle Entrate**.

1.1) Legittimo l'accertamento sintetico senza prova sull'uso dell'eredità.



"Con ordinanza n. 19257 del 28 settembre 2016, la Corte di Cassazione ha reso definitivo il giudizio della Commissione tributaria regionale relativo a un accertamento sintetico (redditometro) emesso, (ai sensi di legge), a carico di una contribuente che aveva ricevuto in eredità una grossa somma di denaro.

Il giudice del riesame ha confermato la ripresa fiscale perché la contribuente non ha fornito la prova di aver mantenuto la disponibilità di quanto ricevuto in eredità oppure di averla impiegata per fare fronte alle normali spese di gestione familiare. Di contro, come rivelato "dalle registrazioni bancarie", il denaro ereditato era invece stato utilizzato "per altri scopi", quali donazioni ai figli e accrediti su conti correnti altrui.

Nel ricorso per cassazione, la contribuente denuncia violazione della norma implicata, laddove la sentenza impugnata ha ritenuto necessaria la prova dell'effettivo e puntuale utilizzo delle somme ricevute in eredità".

Per chi volesse approfondire si rinvia a FiscoOggi (Giurisprudenza) articolo [di Salvatore Servidio](#) pubblicato 14 Ottobre 2016

1.2) Case popolari: esproprio o no, registro fisso e zero ipocatastali.

Quel che conta, ai fini dell'applicazione dello sconto fiscale, è che i terreni siano destinati effettivamente dal Comune alla costruzione degli alloggi previsti dalla norma agevolativa.



"La [risoluzione 87/E](#) del 4 ottobre 2016 fornisce chiarimenti sull'applicabilità delle agevolazioni previste...(imposta di registro in misura fissa ed esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale) nel caso di trasferimento di aree da destinare ad edilizia economica e popolare, laddove le superfici edificabili non siano state acquistate dal Comune previa apposita procedura di espropriazione, ma con un atto di compravendita.

La fattispecie consta di due atti tramite i quali, in primo luogo, i terreni vengono ceduti in favore di un Comune a fronte del pagamento di un corrispettivo e, successivamente, al soggetto attuatore, a cui sarà affidata la realizzazione del complesso abitativo.

L'articolo 32 del Dpr 601/1973, di cui si invoca l'applicazione, prevede l'imposta di registro in misura fissa e l'esenzione dalle imposte ipotecaria e catastale, tra l'altro, per gli atti di trasferimento delle aree di cui ... della legge 865/1971, nel cui ambito rientrano i piani delle aree da destinare a edilizia economica e popolare (piani Peep). Si tratta di terreni acquistati dai Comuni per l'attuazione di detti piani, che possono essere concessi in diritto di superficie per l'edificazione di case di tipo economico e popolare e dei relativi servizi urbani e sociali, ovvero possono essere ceduti in proprietà a determinati soggetti in base alle previsioni ...della legge 865/1971.

Gli atti di trasferimento delle aree saranno posti in essere tramite la stipula di una convenzione edilizia finalizzata alla realizzazione, da parte del Comune, del Piano per l'edilizia economica e popolare.

La risoluzione chiarisce che non risulta preclusiva, ai fini della fruibilità del regime di favore, la

circostanza che il Comune non proceda all'esproprio delle aree comprese nel Peep, come previsto dall'articolo 35, L. 865/1971, ma acquisti dagli attuali proprietari, tramite una compravendita, le aree che saranno trasferite a favore del soggetto attuatore....omissis..."

Per chi volesse approfondire, si rinvia alla risoluzione dell'Agenzia nonché al commento di [di Marcello Maiorino pubblicato il 4 Ottobre 2016](#)

1.3) Le risposte (di Gianfranco Mingione) alle richieste dei contribuenti.

1.3.1) Condominio: bonifica dall'amianto.



"Le spese di ristrutturazione edilizia includono anche la bonifica dell'amianto.... Gli interventi devono essere eseguiti su immobili abitativi e relative pertinenze (box, cantina, soffitta) e consentono di detrarre dall'Irpef, fino al 31 dicembre 2016, il 50% delle spese sostenute, entro il limite massimo di 96mila euro. A regime, invece, la detrazione è pari al 36% delle spese sostenute fino a un tetto di 48mila euro. Qualora la rimozione dell'amianto interessi un condominio, dovrà essere l'amministratore a provvedere al pagamento con bonifico, indicando il codice fiscale del condominio e la partiva Iva dell'impresa esecutrice dei lavori. Lo stesso amministratore, poi, rilascerà un'attestazione con l'importo detraibile da ciascun condomino sulla base della tabella millesimale".

pubblicata il 7 Ottobre 2016

1.3.2) Lettere dall'Agenzia: ravvedimento.



"Qualora un contribuente, ricevuta la comunicazione, riconosca l'errore commesso, può correggerlo tramite il ravvedimento operoso... presentando una dichiarazione integrativa e versando le maggiori imposte dovute, i relativi interessi e le sanzioni, in misura ridotta, correlate alla infedele dichiarazione. A tal fine, per agevolare il contribuente nel calcolo delle sanzioni e degli interessi dovuti, è disponibile, sul sito dell'Agenzia, un programma di ausilio gratuito, denominato "Calcolo di sanzioni e interessi del ravvedimento (anno d'imposta 2012)". Il ravvedimento è possibile fino a quando non si è ricevuto un avviso bonario a seguito di liquidazione automatizzata o di controllo formale della dichiarazione... o è stato notificato un avviso di accertamento".

pubblicata il 30 Settembre 2016

1.3.3) Errori nel 730 e responsabilità del Caf



"A partire dalle dichiarazioni dei redditi trasmesse lo scorso anno, in caso di visto infedele, i Caf sono chiamati a rispondere non solo per il versamento delle sanzioni e degli interessi, ma anche delle maggiori imposte, a meno che l'infedeltà sia determinata da dolo o colpa grave del contribuente.... In relazione alle dichiarazioni trasmesse prima del 2015, invece, si applica la normativa ordinaria... che disciplina la diligenza professionale. Questa dovrà essere valutata con riguardo alla natura dell'attività esercitata nell'adempimento delle obbligazioni inerenti all'esercizio di un'attività professionale. Solo in caso di errori nello svolgimento del mandato ricevuto, vi potrà essere responsabilità del professionista".

pubblicato 4 Ottobre 2016


1.3.4) Condominio: ecobonus ed incapienza



“In caso di lavori condominiali energetici, i contribuenti che si trovano nella condizione di incapienza possono optare per la cessione del corrispondente credito, relativo alle detrazioni Irpef al 65%, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi. Per poter usufruire di tale possibilità è necessario che le spese, sostenute nel corso del 2016, riguardino opere di riqualificazione energetica di parti comuni condominiali e che anche nel periodo di imposta precedente a quello di sostenimento delle spese (e quindi nel 2015) ci si trovi in una situazione di incapienza di imposta ovvero si rientri nella cosiddetta “no tax area”. Il credito che può formare oggetto di cessione corrisponde alla quota di detrazione Irpef posta a carico del singolo condomino sulla base della tabella millesimale di ripartizione delle spese”.

Publicato il 19 ottobre 2016

1.4) Convenzione in materia fiscale fra Italia e Vaticano



Sono stati pubblicati i provvedimenti attuativi dell'accordo tra il Vaticano e l'Italia ed è disponibile il modello per la regolarizzazione delle annualità fino al 2015. Per chi fosse interessato si rinvia al Comunicato Stampa del 18 ottobre 2016 ed alla modulistica predisposta.

1.5) Le risposte dell'Esperto Risponde del Sole 24 Ore .

L'inserto “di consulenza per i lettori” del lunedì de il Sole 24 Ore contiene mediamente un centinaio di risposte alle domande che i lettori stessi (persone fisiche, imprese, studi, professionisti ecc.) sottopongono alla rubrica del giornale “Politico, economico, finanziario” edito da Confindustria. Oltre che a leggerlo, focalizzandomi sugli argomenti di mio interesse, ne usufruisco anche per la consulenza che spesso condivido con i “miei” lettori. Sicuramente non è... “giurisprudenza” ma è una qualificata.... “dottrina”.

Ne riporto solo alcune che possono essere di interesse dei lettori degli Speciali.



1.5.1.) Muore l'usufruttuario, serve una voltura



“Alla morte dell'usufruttuario, il nudo proprietario non è tenuto ad alcuno adempimento fiscale salvo presentare una domanda di voltura all'ufficio dell'Agenzia delle Entrate della provincia in cui è ubicato l'immobile. La domanda di voltura, corredata dal certificato di morte, può essere presentata su uno stampato cartaceo o su supporto informatico.... l'ufficio è tenuto a prestare assistenza nella compilazione della domanda di voltura... sono dovuti tributi speciali catastali ed imposta di bollo.

1.5.2) Infissi, l'iter per ottenere la detrazione

La sostituzione degli infissi in un'abitazione dotata di riscaldamento autonomo fruisce della detrazione (attualmente 65%), a condizione che gli stessi rispettino i requisiti di trasmittanza termica (stabiliti dalla legge). Circa l'ulteriore documentazione tecnica è da **evidenziare** che, nell'ipotesi di sostituzione delle finestre ed infissi in singole unità immobiliari, **non è più necessario** acquisire l'attestato di qualificazione/certificazione energetica dell'edificio. E che per la scheda informativa dei lavori può essere utilizzato lo schema del contenuto nell'allegato F del DM 19 febbraio 2007, che può essere compilato direttamente dal contribuente... il contribuente dovrà inviare all'ENEA, entro 90 gg. dall'ultimazione dei lavori, in via informatica la sola scheda informativa dei lavori realizzati. Per maggiori dettagli si rinvia alla guida pubblicata sul sito dell'Agenzia.....



000000

Chiudo qui la parte sulle notizie fiscali che potrebbe continuare per tante pagine.

Roma, 29 ottobre 2016

2) Dal 1° OTTOBRE corrente anno STOP all'ANATOCISMO BANCARIO - Le commissioni nelle banche italiane



A) A partire dal 1° ottobre u.s. la liquidazione degli interessi ha una nuova regolamentazione dopo anni di polemiche (tra i singoli clienti e/o le varie associazioni di consumatori da una parte ed il sistema bancario dall'altra), interpellanze parlamentari, sentenze della magistratura ad ogni livello fino alla Cassazione e... tanta, tanta legislazione.

Tutto ciò a seguito di due provvedimenti legislativi adottati nel corso del 2016. Il primo riguarda una modifica all'articolo 120 del T.U.B. (Testo Unico Bancario) inserita nel provvedimento che riforma le B.C.C. (Banche di Credito Cooperativo), il secondo, correlato a detta modifica, è il D.M. 343/2016 da parte del MEF (Ministro dell'Economia e delle Finanze) in qualità di Presidente del C.I.C.R. (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) pubblicato sulla G.U. del 10 settembre u.s..

Prima di entrare nel merito del decreto ministeriale, due considerazioni:

a) cosa è l'anatocismo (sembra una parolaccia)? Semplicemente la produzione di interessi su interessi, cioè gli interessi passivi maturati sugli affidamenti (sui "famosi" numeri rossi) che a fine periodo (per convenzione trimestrale) venivano capitalizzati aumentando il debito del cliente delle banche: a partire dal trimestre successivo, in quanto debito, erano considerati per il conteggio dei nuovi interessi;

b) i meno giovani, che si sono occupati di finanza nella propria vita lavorativa ne hanno viste di tutti i colori quando i tassi di interesse erano a due cifre (soprattutto gli interessi passivi per la clientela) e maggiore era la "prepotenza" delle banche: per esempio, gli interessi, con il meccanismo dell'anatocismo, venivano, dopo essere stati conteggiati, capitalizzati trimestralmente aumentando, ripeto, l'entità del debito su cui conteggiare gli interessi del nuovo trimestre. Di contro, gli interessi sulle giacenze (disponibilità del cliente), calcolati sui "numeri neri", a tassi nettamente inferiori (lo spread, cioè la differenza tra i due tassi, arrivava spesso a molti punti percentuali) venivano capitalizzati annualmente. Solo negli anni recenti è stata inserita la disposizione per la quale gli interessi, sia passivi che attivi, dovevano seguire la stessa procedura di calcolo, cioè conteggiati e capitalizzati con la stessa periodicità.

Le nuove regole:



L'articolo 3 del Decreto in esame recita nei diversi commi che *"nelle operazioni indicate nell'articolo 2 (raccolta del risparmio ed esercizio di credito e che riguardano, come riportato nel successivo art. 4, le operazioni di mutui, finanziamenti, affidamenti, scoperti di conto, aperture di credito), ivi compresi i finanziamenti a valere sulle carte di credito, **gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora**".*

Inoltre *"agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile"* ;

... ed ancora "nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento è assicurata la stessa periodicità, comunque non inferiore ad un anno, nel conteggio degli interessi creditori e debitori. Gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti; per i contratti stipulati nel corso dell'anno, il conteggio è effettuato il 31 dicembre."

E' quindi l'articolo 4 che ai commi 4-5-6-7 disciplina la regolamentazione e cioè:

- *Gli interessi debitori divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati. Al cliente deve essere comunque assicurato un periodo di trenta giorni dal ricevimento delle comunicazioni previste dal TUB prima che gli interessi maturati divengano esigibili. Il contratto può prevedere termini diversi, se a favore del cliente.*
- *Il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo.*
- *Il contratto può stabilire che, dal momento, in cui gli interessi sono esigibili, i fondi accreditati sul conto dell'intermediario (banca) e destinati ad affluire sul conto del cliente sul quale è regolato il finanziamento siano impiegati per estinguere il debito di interessi.*
- *In caso di definitiva chiusura del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi.*

Alcune considerazioni:

Il dettato del decreto rinvia al contratto tra le parti alcune diverse fattispecie. Il consiglio che mi permetto di dare ai lettori è di fare attenzione alla documentazione che si firma e, se del caso, farla vedere a persona di propria fiducia.

Mentre è vietato chiaramente, come abbiamo visto, l'anatocismo relativo agli interessi maturati, non altrettanto chiaramente specificato è, invece, il meccanismo che regola gli interessi di mora: sembrerebbe che decorrano con la sola inadempienza del cliente-debitore è che occorra seguire le procedure previste nel codice civile.

Infine, la normativa, da poco in vigore, regola il trattamento dei "soli" interessi. Niente dice in merito alla periodicità dell'addebito delle spese (di tenuta conto, di invio della corrispondenza, di commissioni e di quanto altro diverso dagli interessi). Dalla documentazione che riceveremo dalle banche vedremo cosa succederà.

Sono pronto a scommettere (ma solo "idealmente", perché a me non piace scommettere) che la liquidazione di tali oneri sarà trimestrale, e quindi andranno a ridurre trimestralmente i saldi creditori ovvero ad aumentare i saldi debitori che come noto producono interessi passivi.

I clienti delle banche, quindi, soprattutto coloro che hanno i conti in nero (anche se i tassi attualmente sono prossimi allo zero) non avranno la possibilità di compensare, parzialmente o totalmente, tali spese con gli interessi attivi maturati sui saldi creditori. Sarebbe stato sicuramente "fair" (giusto) che anche le diverse spese avessero la liquidazione annuale.

Speriamo che... perda la scommessa.



B) Uno studio della CGIA (Associazione Artigiani e Piccole Imprese) di Mestre rileva che nel nostro Paese l'incidenza delle **commissioni bancarie** (circa 30 miliardi di euro per tutto il sistema, 5 miliardi in più rispetto al 2008) sul totale dei ricavi della banca è la più alta d'Europa. In altri termini i costi prevalentemente fissi (l'anno di riferimento è il 2015) praticati alla clientela ha raggiunto il 36,5% dei ricavi complessivi. A ruota segue il sistema bancario francese con il 32,9%, quindi l'Austria (27,5%) e la Germania (26,2%). Il valore più basso si riscontra per i Paesi Bassi (circa il 17%), meno della metà di quanto avviene nel



Bel Paese.

Sempre secondo il centro Studi della CGIA, in Italia, dal raffronto dei dati 2008 e 2015, si registra anche il maggior incremento percentuale (+20%). Incrementi ridotti si sono avuti in Gran Bretagna (+11,5%), in Francia (+11,1%), in Spagna (+6,5%). Decrementi di costo si sono avuti, invece, in Germania (-4,6%), in Belgio (-7%) arrivando ai Paesi Bassi con la riduzione più accentuata (-27%).

Questi numeri sono la testimonianza che in un periodo di grosse difficoltà per il sistema bancario europeo compreso ovviamente quello italiano (sofferenze, contrazione dei tassi che ha ridotto la redditività sulle operazioni tradizionali, multe, eccesso di regole, perdite su prodotti strutturati, costi fissi per personale e filiali) sono aumentati sia in valore assoluto sia nelle diverse fattispecie i costi dei servizi (commissioni di tenuta conto e per il dossier titoli, servizi di incasso/pagamenti, servizi bancomat e carte di credito, commissioni per acquisti titoli e valute, commissioni su incasso cedole e dividendi, commissioni su risparmio gestito) riducendo l'attività tipica di affidamento.

Anche in questo caso un'attenta analisi di costi/benefici ci aiuta a prendere la decisione se è il caso di cambiare Banca.

Roma, 29 ottobre 2016

3) PROTEZIONE dei DATI PERSONALI: nuovo pacchetto UE

Dal sito del Garante per la Protezione dei dati personali si apprende che il 4 maggio u.s. sono stati pubblicati sulla G.U. dell'Unione Europea (GUUE) i testi del Regolamento europeo in materia di protezione dei dati personali e della Direttiva che regola i trattamenti dei dati personali nei settori di prevenzione, contrasto e repressione dei crimini.



Mentre la Direttiva è entrata ufficialmente in vigore il giorno successivo (5 maggio) e dovrà essere recepita dagli stati membri entro 2 anni, il Regolamento è entrato in vigore 20 giorni dopo e cioè il 24 maggio 2016. Come riportato dagli "esperti" (E-Book del Sole 24Ore) il regolamento risulta "self executive", non necessita, cioè, di alcun recepimento da parte degli Stati UE, ai quali, però sono stati concessi due anni per adeguare le discipline nazionali in vigore, interessate dalla nuova normativa UE. E' questo il motivo per il quale sul sito del Garante viene riportato che esso "diventerà definitivamente applicabile in via diretta in tutti i Paesi UE a partire dal 25 maggio 2018 (speriamo che, a quella data, io sia ancora a scrivere queste notizie e voi a leggerle!).

In attesa che il Garante per la protezione dei dati personali e quanti coinvolti passino alla fase attuativa, riepilogo, anche avvalendomi di alcune pubblicazioni, le principali novità.



Il Regolamento punterà a armonizzare le legislazioni nazionali con esse per i cittadini, ma anche per le aziende, gli enti pubblici, le associazioni, i liberi professionisti

Il Regolamento, come sottolineato dal Garante, concernente "*la tutela delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali e la libera circolazione dei dati*", tende a disciplinare i trattamenti di dati sia nel settore privato che nel pubblico, ed è destinato a sostituire la direttiva 95/46.

Conseguentemente, come viene anche riportato dallo Studio Cataldi, la "*Diretta applicabilità del regolamento ha l'effetto di rendere automaticamente obsolete le normative interne ad essa incompatibili: per questo*

motivo nel nostro Paese il Garante della Privacy è già al lavoro per una ricognizione della compatibilità del nuovo regolamento con il codice della privacy (d.lgs. 196/2003) che rischia di essere quasi completamente soppiantato dalle nuove norme UE”.

La Direttiva, è sempre il Garante che scrive "è indirizzata alla regolamentazione dei settori di prevenzione, contratto e repressione dei crimini, nonché all'esecuzione delle sanzioni penali...".



Secondo alcuni commentatori e studiosi della materia, si tratta di un evento colossale. Una vera e propria rivoluzione per i circa 500 milioni di cittadini UE. Il nuovo regolamento è stato definito "una nuova normativa sulla privacy con la quale la UE tenta di farsi valere con i giganti del Web che questi dati posseggono ed utilizzano per scopi che non sempre tengono conto dei diritti dei loro proprietari". (* ved. a fine capitolo). Si

può dire che la rapidità dell'evoluzione tecnologica e la "logica del villaggio globale" hanno reso ormai superata la normativa in essere con la richiesta di una nuova legislazione più solida, efficace e coerente con la protezione dei dati.

Le novità introdotte con il nuovo regolamento riguardano tanto le persone fisiche quanto le aziende. Per queste ultime, di riflesso diretto non immediato per chi scrive e per la maggior parte dei lettori di queste note, la nuova normativa riguarda i cosiddetti titolari del trattamento dei dati personali. E' individuata una nuova figura, quella del Data Protection Officer (Responsabile della protezione dati).

Il DPO dovrà essere obbligatoriamente presente all'interno di tutte le aziende pubbliche nonché in tutte quelle ove i trattamenti (dei dati personali) presentino specifici rischi, come ad esempio le aziende nelle quali sia richiesto un monitoraggio regolare e sistematico degli interessati (cioè le persone fisiche che sono "oggetto" dei dati), su larga scala e quelle che trattano i c.d. dati sensibili (vedi: Diritto24 – Studio legale Gabriele Scafati e Stelè Perelli).

Sempre secondo lo Studio legale citato, il DPO potrà essere un dipendente della società del trattamento ovvero un esterno in base ad un apposito incarico. Il suo nominativo ed i suoi dati dovranno essere noti e dovranno esser comunicati al Garante locale. Lo stesso DPO dovrà essere contattabile dai soggetti "interessati". Il DPO riferirà direttamente al CEO (capo azienda) ovvero ai vertici dell'Azienda "senza intermediazioni e con grande autonomia ed indipendenza rispetto agli altri dirigenti".

Molti ed importanti i "compiti" e le funzioni del DPO (vedi: Diritto 24- studio legale citato).

E' previsto inoltre l'obbligo di tenere un Registro delle attività di trattamento.

Per le persone fisiche (i c.d. soggetti interessati) molte le novità.

Saranno più e meglio informate sull'utilizzo dei propri dati, ottenendo nuovi diritti. Viene specificamente prevista la salvaguardia della privacy (principio di accountability) dell'interessato che dovrà essere informato qualora si riscontri una violazione dei dati personali: la progettazione e la realizzazione sia del software sia dell'hardware dovranno essere in funzione della specificità della privacy dei soggetti interessati (privacy by design).

Con il nuovo Regolamento, i soggetti interessati avranno il riconoscimento del c.d. **diritto all'oblio**. Cioè la possibilità del soggetto di richiedere la cancellazione dei propri dati personali che, nel caso di revoca del consenso, risultano non più necessari per le finalità per le quali furono chiesti ed "immagazzinati".

Viene riconosciuto all'interessato il diritto alla "portabilità dei dati", cioè, in parole semplici, il trasferimento dei dati da un fornitore ad un altro.



Mi fermo qui.

(*) dal sito del Garante per la protezione dei dati personali si apprende che "Il Garante ha avviato un'istruttoria a seguito della modifica della privacy policy effettuata da WhatsApp... che prevede la messa a disposizione di Facebook di alcune informazioni riguardanti gli account dei singoli... Il Garante ha invitato WhatsApp e Facebook a fornire tutti gli elementi utili alla valutazione...".

In particolare il Garante ha chiesto di conoscere una serie di dati riportati nell'apertura dell'istruttoria

per "presunte violazioni del Codice del Consumo" (da Repubblica.it del 28 ottobre 2016), anche in considerazione che WhatsApp dal febbraio 2014 (acquisizione) appartiene a Facebook.

Roma, 30 ottobre 2016

4) Il Q.E (quantitative easing), L'INFLAZIONE, IL RISPARMIO,ecc.

Da quando mi occupo degli Speciali, ho iniziato a trattare le problematiche economico-finanziarie (*) in maniera più approfondita allorché l'allora investment bank Lehman Brothers annunciò l'intenzione di avvalersi del Chapter 11 del Bankruptcy Code (una sorta di fallimento): era il 15 settembre del 2008.

 (*) politica economica, monetaria, bilancio pubblico, problematiche bancarie, fiscali ecc..

Da allora ho affrontato, cercando di spiegarlo con parole le più semplici possibili, una serie di tematiche e di situazioni che via via si sono succedute: dai subprime statunitensi alle bad banks, dalla recessione alla deflazione, dal PIL alle annuali leggi di Stabilità (dal 2017 sarà Legge di Bilancio), dagli impatti fiscali sugli investimenti finanziari alle problematiche bancarie, dalle misure adottate ai risultati ottenuti e così di seguito sino ad arrivare al cosiddetto "**quantitative easing**".



Sono passati oltre 4 anni (era il 26 luglio 2012), quando **Mario Draghi** pronunciò a Londra l'ormai famoso "Whatever it takes" con il quale il Presidente della BCE annunciò che sarebbe stata fatta qualsiasi cosa, *tutto quanto necessario*, pur di salvare l'euro... "costi quel che costi".

Ho "raccontato e spiegato" le misure man mano approvate dal Consiglio della Banca Centrale, dalle operazioni Ltro alle diverse riduzioni dei tassi ufficiali che hanno raggiunto da un po' di tempo livelli negativi, dalle misure di allentamento monetario sino all'acquisto di titoli sul mercato per importi significativi (*quantitative easing* in senso stretto).

Questa ultima misura dovrebbe avere come scadenza il prossimo marzo 2017. Non è da escludere un eventuale prolungamento per importi forse più contenuti rispetto agli attuali 80 miliardi di euro al mese. Ne sapremo di più a seguito della prossima riunione della BCE prevista in dicembre.

Come ormai noto alla maggior parte dei lettori - me ne sono accorto dalle molte richieste pervenute - mi dagli stessi - tra gli obiettivi (forse il principale) della Banca Centrale Europea rientra la stabilità dei prezzi nell'ambito di un target di inflazione nell'area euro "prossimo", ma al disotto del 2% (*While the Treaty clearly establishes the primary objective of the EBC, it does not give a precise definition of what is meant by price stability: the ECB's Governing Council has announced a quantitative definition of price stability: as a year on year increase in the HICP- Harmonised Index of Consumer Prices for the euro area of below 2%*, - definizione riportata sul sito BCE).

L'impulso che ha origine dalle politiche monetarie permissive (le ultime seguite) con l'obiettivo primario di fare aumentare l'inflazione ai livelli auspicati può sostenere, anche, i consumi, lo sviluppo economico e l'occupazione.

Sono certo, per i motivi sopra accennati, che i lettori degli Speciali seguono con interesse queste vicende. Ma prima di intrattenermi su una "sorta di valutazione" degli effetti delle misure adottate (volutamente non tecnica), mi prendo la licenza di raccontare e ricordare alcuni "primi rudimenti" (non proprio... primi e neanche... rudimenti) di Politica Economica appresi nel 1970, al IV anno di Economia alla Sapienza, dalle lezioni di Federico Caffè (già approfonditi in uno Speciale degli anni scorsi), quando negli stessi banchi sedeva anche l'attuale Presidente BCE.

4.1) Il Prof. Federico Caffè e la politica monetaria

Tra i principali strumenti di intervento nel campo della politica monetaria a disposizione delle Autorità nazionali (in allora la Banca d'Italia - B.I., Ministro del Tesoro e CICR), nel testo (*) in uso presso la facoltà di Economia si faceva riferimento a tre tipi di intervento:

- le cosiddette operazioni di mercato aperto;
- la misura e la relativa variazione del tasso ufficiale di sconto;
- la manovra sulla riserva obbligatoria delle banche.

Le operazioni di mercato aperto si concretizzavano in un intervento della Banca Centrale (B.I.) che immetteva o ritirava liquidità attraverso l'acquisto o la vendita di titoli del debito pubblico, in via prioritaria, ovvero di altri emittenti privati (soprattutto banche e società quotate). Come principali controparti della Banca Centrale c'erano le banche (le più grandi, in allora, direttamente o indirettamente possedute dallo Stato o da Enti statali), le Assicurazioni, gli Enti pubblici, le società finanziarie, fino... ai privati.

Il tasso ufficiale di sconto (T.U.S.) tecnicamente rappresentava il tasso utilizzato dalla Banca d'Italia per riscontare le cambiali già scontate dalle banche. Se non ricordo male, il T.U.S. veniva fissato dalla B.I. in stretta sintonia con il Ministro del Tesoro e con il Governo. La sua misura e la sua variazione "comunicavano al mercato" la politica monetaria che il Paese stava applicando: una riduzione del tasso significava una politica più permissiva decisa in molti casi per rilanciare la produzione e gli investimenti, un aumento del tasso aveva significato opposto.

Nel periodo che seguì lo shock petrolifero degli anni '70 (il primo nel 1973), ed in alcuni anni degli '80 in cui si era in presenza di una inflazione galoppante (inflazione a 2 cifre, non lontana dal 20%) il tasso di sconto, con una serie di ammenicoli vari, arrivava sino al 18% ed i tassi degli interessi bancari oltre il 20% e fino al 25%: e queste misure in alcuni casi erano "tassi prime", cioè riservati ai clienti più affidabili.

Fino ad arrivare alla notevole svalutazione del 1992. Con i tassi e con le svalutazioni, competitive o meno, si cercava anche di incidere sui cambi.

La riserva obbligatoria, rappresentava una percentuale dei depositi di una banca commerciale che a loro volta venivano depositati presso la Banca Centrale (B.I.). Questi depositi presso la B.I. potevano essere liquidi e venivano remunerati al di sotto dei tassi di mercato oppure, ma solo per un periodo, "utilizzati" per comprare alcune categorie di titoli. Appare chiaro il significato di tale strumento: un aumento della misura della riserva drenava liquidità dal mercato, una riduzione rappresentava un'immissione di liquidità. A secondo dei titoli utili per la riserva, si tendeva a realizzare alcuni obiettivi (favorire la sottoscrizione del debito pubblico, oppure del debito bancario, ecc.).

Tutte le misure che allora il professor Caffè ci spiegava nelle sue lezioni, le ritroviamo, facendo gli opportuni distinguo e... "aggiornamenti", nelle misure che la BCE ha utilizzato nel corso della sua attività ed in particolare negli ultimi periodi.



oooooo



La **politica monetaria** era ed è solo una parte della politica economica, che per grosse linee determina le misure che i Governi dovrebbero adottare in particolari situazioni (rilancio degli investimenti, occupazione, consumi, ecc.).

Gli studenti di Economia di allora dovevano anche affrontare l'esame di Scienza delle Finanze cioè lo studio delle scelte fiscali (imposizione diretta o indiretta, tassazione delle imprese e del lavoro, ecc.) sull'economia e sui "protagonisti" dell'economia stessa.

 (*) come avevo ricordato nello Speciale di qualche anno fa, di fatto si studiava sulle dispense ciclostilate che si potevano ritirare presso l'Istituto di Politica Economica. Poi gli studenti erano liberi di acquistare i libri pubblicati dal Professore: ne valeva veramente la pena.

In questi ultimissimi giorni, invece, per tutta una serie di diverse motivazioni (continui attacchi della Germania alla politica della BCE sui tassi, una ripresa dell'inflazione europea, anche se contenuta, con... l'eccezione del Bel Paese, per le vicende politiche legate, secondo alcuni commentatori, all'esito del Referendum) si registra sia un aumento dei tassi a lungo termine sia un aumento dello spread (anche nei confronti di un Paese "quasi gemello", come la Spagna).

Vediamo di esaminare da vicino i temi riportati, con l'avvertenza che il mercato muta continuamente, con velocità diverse, a volte anche impressionanti: quello che è vero in questo momento può essere più o meno diverso con il passare di un lasso di tempo, anche breve.

Per meglio informare i lettori mi avvalgo anche di articoli da me scelti, redatti da giornalisti esperti e pubblicati sulla stampa specializzata.

4.2.1) Inflazione:

L'indice dei prezzi al consumo armonizzato (HICP, Harmonized Index of Consumer Prices), quello considerato dalla UE per le proprie statistiche, è aumentato ad ottobre 2016 dello 0,7% su anno e dello 0,2% su mese.

In Germania, l'Ufficio federale di statistica ha comunicato in data 28 ottobre che in base alle proprie stime preliminari l'inflazione in ottobre è aumentata dello 0,8%, dallo 0,7% di settembre. Si tratta del più forte aumento da due anni. Su base mensile, ad ottobre l'inflazione è salita in Germania dello 0,2%.

Di contro nel Bel Paese, l'ISTAT rileva che l'indice dei prezzi al consumo ad ottobre, su base mensile, rimane invariato; mentre si registra una diminuzione dello 0,1% rispetto a ottobre 2015: pesa il calo del prezzo dei prodotti energetici. Il cosiddetto "carrello della spesa" è invece in deflazione: -0,3% (su base annua).



4.2.2) Attacchi tedeschi a Draghi ed al Q.E.:

Anche prendendo spunto da questo andamento inflattivo, la Germania è tornata all'attacco di Draghi (che ha "festeggiato" il quinquennio alla guida della BCE) per la politica seguita dalla Banca Centrale, nonostante che in due recenti occasioni (alla Bundestag ed al centro di ricerca Diw) Draghi abbia spiegato le proprie ragioni.



Ai noti pareri contrari espressi dai due membri tedeschi del Consiglio della BCE (il Presidente della Bundesbank, Jens Weidmann e la sua Vice Sabine Lautenschlaeger) si sono aggiunti, questa volta, la Deutsche Bank, con un feroce attacco e gli esperti economici consulenti del Governo tedesco.

Vediamo cosa dicono gli uni e gli altri:

- secondo la Deutsche Bank (*), la BCE con la propria politica sta "espropriando i risparmiatori". Il capo economista della Banca David Folkerts-Landau, secondo il 24Ore (Alessandro Merli), parla di "lati oscuri del Q.E.". Inoltre il Q.E. favorirebbe i Paesi Indebitati;
- per gli esperti economici consulenti del Governo "il grado di stimolo monetario nell'area euro non è più appropriato data la ripresa dell'economia della regione" (Il Sole24Ore Alessandro Merli).

Il Bollettino mensile della BCE del 3 novembre parla di una "ripresa moderata ma costante ed un graduale incremento dell'inflazione, in linea con le precedenti aspettative. Nel complesso, tuttavia, lo scenario di base resta soggetto a rischi di ribasso... omissis... Il Consiglio direttivo mantiene l'impegno a preservare il grado molto elevato di accomodamento monetario che è necessario per assicurare una convergenza durevole del profilo di inflazione verso tassi inferiori ma prossimi al 2%..."

Vedremo cosa succederà il giorno 8 dicembre quando si riunirà il Consiglio della BCE.

(*) In un precedente speciale ho parlato diffusamente della Banca che ricordo è, secondo il FMI, "la maggiore fonte al mondo dei rischi sistemici" a causa di un'esposizione di derivati pari a 9 volte il PIL tedesco.

La Banca tedesca ha chiuso il 3° trimestre 2016 con un utile di 278 milioni di euro, tornando in territorio

positivo.

4.2.3) I tassi e lo spread... Italia-Spagna:



Con il rendimento dei BTP a 10 anni che oscilla ormai intorno all'1,70%, come circa un anno fa, lo spread tra Spagna ed Italia registra valori, in questa fase, di circa 45 punti base, cioè i nostri titoli pagano poco meno di mezzo punto in più dei corrispondenti Bonos spagnoli: "a giugno del 2016 era la Spagna a pagare 15 punti in più. In sei mesi gli investitori hanno ribaltato il quadro andando a penalizzare di 60 punti base i

BTP rispetto ai Bonos". (Vito Lops, 24 ORE odierno e quindi commenta i dati del 2 novembre). "Resta il fatto che i BTP, per quanto protetti dalla BCE (Q.E.), stanno soffrendo più di tutti. Nell'ultimo mese i rendimenti del decennale sono saliti di 50 punti base, il doppio rispetto ai Bund tedeschi e 15 punti base in più rispetto ai Bonos. Gli operatori hanno pochi dubbi in proposito: l'Italia sta pagando l'incertezza dell'esito del referendum costituzionale del 4 dicembre. Gli investitori stranieri (che detengono il 35% del debito pubblico italiano) si sono espressi chiaramente a favore del "Si". Ma l'esito della consultazione popolare non è affatto scontato con il fronte del "No" in grado di raccogliere preferenze trasversali.....".

In data odierna (3 novembre), le Borse, in chiusura, hanno segnato un tasso per i BTP a 10 anni pari a 1,70% e per i Bonos un tasso pari a 1,24%; i rispettivi spread rispetto ai Bund sono stati di 153,60 punti base (bps) per i BTP e di 107,50 bps per i Bonos; conseguentemente il differenziale Spagna-Italia è di circa 46 punti base. I Bund a 10 anni rendono un tasso dello 0,165%. In altri tempi avremmo detto: tassi da fame!

ULTIMORA: il giorno 4 novembre, relativamente ai nostri BTP c'è stato un aumento sia dei tassi di interesse sia dei "due" (tedesco e spagnolo) spread.

4.2.4) IL Risparmio... e la Costituzione:

L'articolo 47 della nostra Costituzione recita "La Repubblica incoraggia e tutela il risparmio in tutte le sue forme; disciplina, coordina e controlla l'esercizio del credito... omissis...".

L'attuale politica monetaria seguita dalla BCE se da un lato con l'immissione della liquidità tende a raggiungere i due obiettivi sopra richiamati e che hanno anche permesso al nostro Paese di risparmiare diversi miliardi come minori interessi pagati, dall'altro penalizza sia le banche (vivendo essenzialmente queste sulla intermediazione del credito, con i tassi tendenzialmente a zero trovano poco margine) che, per quanto ci riguarda, il risparmio ed i risparmiatori (gli affidati dalle banche, cioè i debitori delle stesse, invece, qualsiasi sia la forma di affidamento, traggono ovvi benefici dall'attuale situazione).

La politica economica (come pure la politica monetaria) ci ha insegnato che una qualsiasi misura adottata per far fronte a specifiche problematiche comporta dei riflessi su altre situazioni: nella scelta si tratta di bilanciare l'intervento e, se del caso, mettere in essere misure compensative, anche attraverso una più ampia politica di bilancio.

Ma con questo "pistolotto" cosa vorrà mai dire lo "scrivano", si chiederà il lettore? Molto esplicitamente e senza portare per le lunghe il discorso, **mi chiedo**, senza entrare molto nei dettagli ed in maniera semplicistica: ma attualmente il risparmio è tutelato come prevede la Costituzione? Ognuno può rispondere come vuole.

Certo che su "tassi da fame" dover pagare anche imposte del 26% ovvero del 12,50%, la "patrimonialina" del 2 per mille sui depositi a tempo e sui prodotti finanziari in portafoglio, il bollo sui conti correnti e così di seguito non è certo un buon risultato.

Poi le banche, con le commissioni applicate, fanno il resto.



ooooo

Io mi fermo qui.

Avrei voluto accennare anche alla Legge di Bilancio ed al decreto fiscale.

Essendo un decreto legge ed essendo già stato pubblicato sulla G.U. è quindi in vigore. Le materie trattate anche se importanti toccano solo marginalmente il lettore degli Speciale. Comunque ne parlerò una volta che sarà convertito in legge.

Per la Legge di Bilancio (ex Legge di Stabilità), è bene aspettare che venga approvata

Ringrazio, as usual, Mauro e Luciano per la qualificata e qualificante rilettura che, come sono solito dire, fanno di queste mie note e per il supporto grafico.

Alle maestre ed ai maestri, alle amiche ed agli amici, alle lettrici ed ai lettori i miei più cari tradizionali auguri di... buona salute e meno problemi.

By the way: non avendo altre occasioni prima di Natale... *serene festività.*

Gino

Roma, 3 novembre 2016



Lo Speciale - Edizione Novembre 2016

Terminato il 3 novembre-2016

Riservato a chi vuole leggerlo, agli amici, alle amiche, alle maestre ed ai maestri.